G. 31070 Sent. n. 166/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore Presidente

Pia Manni Giudice

Barbara Pezzilli Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 31070 del registro di segreteria, nei confronti di:

Giuseppe Luigi Minei, nato a Matera il 21.8.1957, C.F. MNIGPP57M21F052A, residente a Milano, Via E. Bugatti n. 13, assistito dall'avv. Giovanni Brambilla Pisoni del Foro di Milano, (C.F.BRMGNN47E18D920Q) pec: giovannibrambillapisoni@milano.pecavvocati.it (domicilio digitale eletto) e dall'avv. Eugenio Bono del Foro di Milano (C.F.BNOGNE90B10F205W), pec: eugenio.bono@milano.pecavvocati.it

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 14.10.2026, con l'assistenza della segretaria d'udienza dott.ssa Irene Laganà, la rappresentante del Pubblico Ministero dott.ssa Marcella Tomasi e l'avv. Eugenio Bono

per il convenuto. La relazione è stata data per letta con il consenso delle parti.

Svolgimento del procedimento

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Lombardia ha convenuto in giudizio l'arch. Giuseppe Luigi Minei, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale quantificato in euro 17.073,23, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, in favore dell'Ente Parco Adda Nord (PAN), di cui era all'epoca dei fatti Direttore, a titolo di differenze retributive corrisposte alla Sig.ra Moroni, ancorché non spettanti in ragione delle plurime illegittimità del suo inquadramento in qualità di istruttore direttivo tecnico, cat. D3, presso il "Servizio gestione ambiente" del Parco Adda Nord.

La vicenda trae origine dalla relazione conclusiva della verifica ispettiva svolta da Regione Lombardia presso il Parco Adda Nord e trasmessa alla Procura contabile in data 23 giugno 2017, a seguito di segnalazioni concernenti, tra le altre, presunte irregolarità nella gestione dell'Ente. Dalla relazione emergevano, in particolare, criticità relative alla procedura di mobilità volontaria per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico categoria D3, conclusasi con l'assunzione dell'arch. Francesca Moroni, già dipendente del PAN con cat. C.

Nel corso dell'istruttoria la Procura acquisiva, tra l'altro, la documentazione relativa al procedimento penale n. 19697/2017 R.G.N.R. instaurato presso il Tribunale di Milano nei confronti, fra

gli altri, dell'odierno convenuto e dell'arch. Francesca Moroni. Con sentenza n. 4498/2020 il Tribunale di Milano dichiarava i predetti soggetti responsabili dei reati loro ascritti, disponendo altresì statuizioni civili in favore del Parco Adda Nord costituitosi parte civile. Successivamente la Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 6751/2022, confermava la responsabilità dell'arch. Minei per i residui reati contestati, dichiarando estinti per prescrizione altri capi d'imputazione. Con sentenza n. 26225/2023 la Corte di cassazione annullava senza rinvio la decisione di secondo grado, limitatamente ai reati di cui all'art. 353 c.p., disponendo il rinvio per la sola rideterminazione della pena. Seguiva, quindi, la sentenza n. 7117/2023 della Corte d'Appello di Milano, successivamente revocata dallo stesso giudice a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'art. 323 c.p.

Sulla base degli atti acquisiti e degli ulteriori approfondimenti istruttori demandati al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, la Procura regionale ha ritenuto che le condotte contestate all'arch. Minei, concernenti le procedure che avevano condotto all'assunzione dell'arch. Moroni nella categoria D3 presso il Parco Adda Nord, avessero determinato l'erogazione alla medesima di maggiori emolumenti per complessivi euro 17.073,23, costituiti da euro 12.676,93 a titolo di differenziale retributivo ed euro 4.396,30 a titolo di premio incentivante.

All'esito dell'invito a dedurre notificato il 23 ottobre 2025, l'odierno convenuto presentava deduzioni difensive, sostenendo, in

sintesi, che il Parco Adda Nord fosse già a conoscenza delle contestate irregolarità sin dal 2017, che l'Ente avesse ottenuto ristoro dei danni nell'ambito del procedimento penale mediante le somme corrisposte in esecuzione delle statuizioni civili e che il premio incentivante contestato non fosse correlato all'inquadramento nella categoria D3.

Ritenute non condivisibili tali deduzioni, la Procura regionale ha quindi promosso il presente giudizio, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento della somma sopra indicata.

Si è costituito in giudizio l'arch. Giuseppe Luigi Minei, contestando integralmente la domanda attorea.

La difesa del convenuto ha premesso che le criticità relative alla procedura di mobilità e all'assunzione dell'arch. Moroni erano già state oggetto di accertamenti amministrativi e penali a seguito delle verifiche ispettive disposte da Regione Lombardia. Ha evidenziato che, dopo la trasmissione della relazione ispettiva alla Procura della Repubblica il 23 giugno 2017, il Commissario regionale incaricato della gestione del Parco Adda Nord aveva contestato al Direttore *pro tempore* dell'Ente, dott.ssa Cristina Capetta, la mancata adozione delle misure correttive conseguenti alle irregolarità riscontrate.

Secondo la prospettazione difensiva, il Commissario regionale avrebbe successivamente segnalato alla Procura della Repubblica, con nota del 29 marzo 2018, un danno erariale derivante dalla prosecuzione del rapporto di lavoro dell'arch. Moroni

successivamente all'emersione delle irregolarità contestate, individuandone la causa nell'omessa adozione da parte della Direttrice *pro tempore* dei provvedimenti di autotutela ritenuti necessari. La difesa ha sostenuto che tale documentazione non sarebbe confluita nel fascicolo istruttorio della Procura contabile e che, pertanto, non sarebbe stata considerata nella ricostruzione dei fatti posta a fondamento dell'atto di citazione.

A sostegno di tale assunto, il convenuto ha richiamato il parere reso dal Segretario del Parco in data 5 marzo 2018, nel quale sarebbe stata prospettata l'opportunità di procedere all'annullamento in autotutela del provvedimento di assunzione dell'arch. Moroni, nonché la successiva nota del 6 marzo 2018 con la quale la Direttrice *pro tempore* avrebbe escluso la propria responsabilità in ordine all'adozione di tali iniziative.

La difesa ha, altresì, eccepito che la quantificazione del danno operata dalla Procura non terrebbe conto delle somme già corrisposte al Parco Adda Nord in esecuzione delle statuizioni civili pronunciate nel procedimento penale. In particolare, ha dedotto che il Consiglio di Gestione dell'Ente, con deliberazione del 22 gennaio 2024, avrebbe preso atto dell'avvenuto ristoro del danno patrimoniale e deliberato di non intraprendere ulteriori azioni risarcitorie.

Quanto al premio incentivante incluso nella quantificazione del danno, il convenuto ha sostenuto che tale emolumento costituirebbe un premio di produttività correlato alla valutazione delle performance individuali e riconoscibile anche al personale

inquadrato nella categoria C, con la conseguenza che il relativo importo non potrebbe essere considerato effetto dell'inquadramento nella categoria D3.

Sulla base delle predette deduzioni, il convenuto ha chiesto il rigetto integrale della domanda attorea; in via subordinata, ha domandato che, nell'ipotesi di accertamento della responsabilità, fossero detratte le somme già corrisposte in favore del Parco Adda Nord in esecuzione delle statuizioni civili adottate nel procedimento penale.

All'odierna udienza – data per letta la relazione con il consenso delle parti presenti- il Pubblico Ministero e il difensore del convenuto hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni come da verbale d'udienza cui si rinvia. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Non essendovi questioni o eccezioni preliminari da esaminare, il Collegio può passare subito ad affrontare nel merito la vicenda oggetto di giudizio. La fattispecie che la Procura contabile contesta all'odierno convenuto - quale direttore *pro tempore* dell'Ente pubblico "Parco Adda Nord" (nel prosieguo PAN) – attiene ad una ipotesi di responsabilità amministrativa conseguente all'illecita progressione professionale e successivo trasferimento per mobilità volontaria presso il predetto Ente, della Sig.ra Moroni (già assunta con cat. C) nella qualità di istruttore amministrativo cat. D3, attuata mediante una preordinata serie di condotte illecite, volte a farle conseguire

indebitamente le differenze retributive di tale più elevata qualifica, rispetto a quella C che ricopriva al momento dell'accesso all'impiego pubblico, costituenti il danno erariale da risarcire in questa sede.

1.2 Il "*thema decidendum*" del giudizio, per come ritraibile dall'atto di citazione, attiene quindi all'accertamento della preordinata violazione da parte del convenuto Minei delle norme di legge che disciplinano le procedure amministrative di progressione di carriera e di mobilità tra amministrazioni pubbliche, al fine di favorire indebitamente la sig.ra Moroni Francesca, con la quale all'epoca dei fatti intratteneva una stabile relazione sentimentale. Preliminarmente, va precisato che le condotte ascritte al Minei sono state anche oggetto di vaglio penale dibattimentale che, in via definitiva, ha accertato in relazione ai reati contestati di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) che il fatto non costituisce reato (Cass. sent. 26225 del 10.5.2023), in quanto detta fattispecie incriminatrice non può estendersi analogicamente alle selezioni/progressioni/assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione, mentre - in relazione ai fatti costituenti il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) - la sentenza di condanna definitiva è stata revocata, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., per *l'abolitio criminis* operata dall'art. 1, c.1, lett. b) della l. 9 agosto 2024 n. 114. (Corte di Appello di Milano, ord. del 17.03.2025).

Ciò premesso, ritiene il Collegio che l'accertamento dei fatti, operato in sede penale nelle varie sentenze prodotte in atti dall'organo requirente (cfr. Doc. 8, 12, 14 e 19, fascicolo della Procura), ancorché

privo delle relative conseguenze giuridiche di tale ordinamento per le motivazioni sopra evidenziate, può essere valutato da questo giudice ai fini dell'accertamento delle condotte contestate, della loro antigiuridicità amministrativo-contabile, e del conseguente obbligo risarcitorio.

Sempre sotto questo profilo, va anche rilevato che le condotte poste a base dell'espletata azione risarcitoria del danno erariale non sono state specificamente contestate dal convenuto nelle sue difese né sotto il profilo materiale né tantomeno sotto quello della loro antigiuridicità oggettiva e soggettiva. Sicché, alla luce delle risultanze emerse in sede penale e in ossequio al principio della non contestazione (di cui all'art. 95, c.1 c.g.c.), il quadro complessivo delle risultanze processuali in atti, prudentemente apprezzato dal Collegio, consente di ritenere provati i fatti e i comportamenti allegati nell'atto di citazione.

1.3 In particolare, risultano provate le condotte, come di seguito sintetizzate a partire dai capi di imputazione, poste in essere dal Minei in palese, consapevole e reiterata violazione delle regole giuridiche che presidiano le procedure di assunzione, di mobilità e di progressione professionale nella pubblica amministrazione.

Nello specifico, risulta, infatti, accertato che il convenuto:

- ha partecipato alla prima prova scritta del concorso pubblico per esami per l'assunzione di un funzionario tecnico, cat. giuridica D3, indetto dal comune di Treviglio in data 06.02.2014, al solo scopo di aiutare la compagna Francesca

MORONI a superare la selezione, fornendole le risposte per la prova scritta;

- ha gravemente compromesso il libero e corretto svolgimento della procedura di mobilità, che egli stesso aveva indetta il 23.12.2015 - in qualità di Direttore del Parco Adda Nord - ai sensi dell'art. 30 del D.Lvo n. 165/01 per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. giuridica D3, impendendo una più ampia partecipazione a causa dell'illegittima riduzione del termine di pubblicazione del bando e delle condizioni immotivatamente restrittive previste per le modalità di presentazione delle domande;
- ha creato artificiosamente una posizione di funzione da destinare alla MORONI, mediante una modifica del fabbisogno di personale del PAN (con reintegro in data 3.4.2015 del sig. CAPUTO Cosimo con orario part-time di 12 ore quale Istruttore Direttivo Tecnico cat. D3, salvo cedere il medesimo CAPUTO al comune di Grumello del Monte solo cinque giorni dopo, l'8.4.2015, senza che il lavoratore avesse di fatto mai preso servizio), avviando la procedura di reclutamento di personale per la posizione di cat. D3 (a tempo pieno). Il tutto senza l'osservanza dei vincoli in materia di assunzioni di cui all'art. 1, comma 424 della l. 190/2014, all'art. 6 d.lgs. 165/2001 e art. 89 del d.lgs. 267/2000, e all'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; nonché senza sottoporre i relativi passaggi al Revisore dei Conti del PAN

per la verifica del rispetto dei citati vincoli assunzionali, senza osservare la procedura ex artt. 34 e 34 bis D.Lvo n. 165/01 in tema di comunicazione all'Agenzia Regionale per l'Istruzione la Formazione ed il Lavoro (ARIFL) prima di procedere allo "scorrimento" della graduatoria di Treviglio e senza effettiva necessita di organico per la posizione D3.

1.4 Risulta comprovato, ad avviso del Collegio, anche l'elemento soggettivo del dolo. Plurimi, precisi e concordanti sono, infatti, gli elementi che depongono in tal senso: da un lato la volontarietà immanente nella decisione di partecipare alla sola prima prova scritta di un concorso pubblico per esami per l'assunzione di un funzionario tecnico, cat. giuridica D3, presso il comune di Treviglio al solo scopo di aiutare la compagna Francesca MORONI a superare la selezione, fornendole le risposte per la prova scritta, e dall'altro l'intenzionalità delle plurime iniziative di carattere amministrativo, adottate nella sua qualità di Direttore del PAN, ed univocamente dirette a creare artificiosamente la vacanza di una posizione funzionale di istruttore tecnico, pos. D3 presso l'Ente da lui diretto, da coprire poi con procedura di mobilità volontaria mediante scorrimento della graduatoria proprio del Comune di Treviglio, ove la Moroni era classificata in posizione utile.

Parimenti dimostrata appare, inoltre, la volontà del fatto dannoso per l'Ente Parco, posto che il compiuto trasferimento presso il PAN avrebbe effettivamente consentito alla Moroni di conseguire le utilità economiche della progressione di carriera nella qualifica superiore

D3, per la quale aveva acquisito fraudolentemente l'idoneità con inserimento utile nella graduatoria del Comune di Treviglio.

2. Ciò premesso, il Collegio ritiene, tuttavia, che il danno erariale da indebita percezione di differenze retributive da parte della sig.ra Moroni quantificato nell'atto di citazione nella misura di €. 17.073,23, conseguente alle condotte sopra analizzate ed imputabili all'odierno convenuto Minei a titolo di dolo, sia stato già corrisposto all'amministrazione danneggiata per effetto del pagamento di €. 20.000 risultante dagli atti e non contestato dalla Procura attrice, se non per una diversa imputazione dello stesso ad altri profili dannosi.

2.1 Prima di affrontare *funditus* la questione della corretta imputazione del pagamento, preliminarmente deve essere puntualmente determinato l'importo del danno erariale imputabile al convenuto e, quindi, da questo risarcibile.

Sul punto, la difesa ha espressamente eccepito che parte delle conseguenze dannose non sarebbero imputabili al Minei, in quanto si sarebbero potute impedire o attenuare con il comportamento diligente del Direttore *pro tempore* del PAN che, sin da giugno 2017 era al corrente delle gravissime irregolarità inficianti la procedura di mobilità della Moroni e che avrebbe dovuto prontamente attivarsi per annullare in autotutela il provvedimento di assunzione della Moroni nella superiore categoria D, stante l'assenza dei necessari presupposti di legittimità dell'intera procedura. Detta colpevole inerzia da parte del Direttore *pro tempore* sarebbe stata, infatti, stigmatizzata in una nota del Commissario regionale del febbraio

2018 (Doc. 5, 7 e 8, allegati alla comparsa di risposta).

Orbene, al di là della puntuale individuazione del soggetto giuridicamente preposto ad attivarsi per evitare l'aggravamento del danno conseguente al protrarsi dell'illegittimo inquadramento della Sig.ra Moroni nella qualifica D, appare condivisibile l'eccezione difensiva secondo cui, sin dal giugno 2017 l'amministrazione presso cui prestava servizio la Sig.ra Moroni, avrebbe potuto e dovuto attivarsi diligentemente al fine di impedire o attenuare le conseguenze patrimoniali indebite di tale illegittimo inquadramento superiore.

Ad avviso del Collegio, infatti, ed in adesione ad una interpretazione estensiva ed evolutiva – ormai maggioritaria nella giurisprudenza ed in dottrina – del comma 2 dell'art. 1227 c.c., il creditore (*i.e.* danneggiato) non è gravato soltanto da un obbligo negativo di astenersi da condotte che aggravino il danno, bensì anche da un obbligo positivo di adottare quei comportamenti esigibili, utili e possibili rivolti a ridurre il danno, con l'unico limite del cd. apprezzabile sacrificio.

Pertanto, alla luce della documentazione in atti, ed in particolare del parere reso dal Segretario del PAN in data 5 marzo 2018 (doc. 7 della produzione difensiva), è indubbio che quanto meno dalla data della Relazione ispettiva della Regione Lombardia in data 21.7.2017 erano note all'Amministrazione di appartenenza sia l'illegittimità dell'inquadramento che il conseguente dovere giuridico di annullamento in autotutela del relativo atto per evitare l'erogazione

di ulteriori mensilità indebite.

Ne consegue che, in base alla tabella prodotta dalla Procura sub. doc. 29, le differenze retributive su base mensile indebitamente corrisposte alla Sig.ra Moroni da agosto 2017 a giugno 2018, pari ad €. 4.816,08, rappresentano aggravamento del danno evitabile dal creditore con l'ordinaria diligenza ex art. 1227, c.2, c.c. e, come tale, non imputabile al convenuto.

Non può essere, invece, accolta la tesi del convenuto volta a contestare, sotto il profilo della causalità materiale, la riconducibilità del premio di produttività al superiore inquadramento. Invero, come condivisibilmente affermato dalla Procura, se pur astrattamente erogabile anche ai dipendenti di cat. C, nel caso di specie non risulta che tale compenso variabile sia mai stato corrisposto alla Sig.ra Moroni prima della progressione professionale, sicché sotto il profilo causale anche detta erogazione appare conseguenza dell'acquisizione illegittima della categoria superiore.

Pertanto, il danno erariale imputabile a Minei va quantificato in €. 12.257,15 (17.073,23 - 4.816,08).

2.2 Occorre, ora, esaminare l'eccezione di avvenuto integrale pagamento del danno contestato in citazione, svolta dalla difesa del convenuto sulla base dell'imputazione di pagamento risultante dalla deliberazione n. 5 del 22.01.2024 del Consiglio di gestione del PAN (doc. 6, produzione Minei).

La Procura si è opposta a siffatta ricostruzione sulla base delle statuizioni civili della sentenza del Tribunale di Milano n. 4498/2020,

che aveva liquidato a titolo di provvisionale del danno patrimoniale la somma di €. 10.000 (per i reati di cui ai capi 1 e 2) ed €. 20.000 (per i reati di cui ai capi 3, 4, 5 e 6), da corrispondersi in solido tra i condannati Minei e Moroni.

La Procura, quindi, pur non contestando l'avvenuto complessivo pagamento di €. 30.000 a titolo risarcitorio, di cui €. 10.000 a titolo di danno patrimoniale, ha sostenuto che il danno erariale oggetto dell'odierno giudizio amministrativo contabile non fosse da ricomprendere tra quelli indicati nella provvisionale.

2.3 Ad avviso del Collegio, la prospettazione dell'organo requirente non appare condivisibile per i seguenti motivi.

E' noto che la ripartizione della provvisionale operata dal giudice penale, che si ricorda ha natura di acconto sul risarcimento del danno complessivo che verrà accertato in separata sede con efficacia provvisoriamente esecutiva, non consente al danneggiato di imputare la somma ricevuta ad una voce di danno diversa da quella esplicitamente stabilita in sentenza (sia rispetto ai reati che al tipo di danno es: patrimoniale o non patrimoniale), tuttavia, qualora le parti si accordino per il versamento spontaneo dell'importo stabilito in sede penale ritenendolo satisfattivo dei pregiudizi subiti, così decidendo di non proseguire il giudizio risarcitorio in sede civile, tale autonoma volontà negoziale sostituisce interamente le statuizioni della sentenza penale e ogni vincolo formale precedentemente stabilito.

Nel caso in esame, è avvenuta proprio questa ipotesi, probabilmente

determinata anche dal fatto che l'assoluzione per il reato di cui al 353 c.p.c (di cui ai capi di imputazione 1-2-4 e 7) avrebbe comportato il venir meno della provvisionale per quei capi di imputazione, con onere di restituzione di quanto già versato a tale titolo.

Pertanto, alla luce del diverso accordo intervenuto tra le parti, l'imputazione della somma complessiva di 30.000 euro, corrisposta ratealmente da Minei e Moroni va valutata, in questa sede, non più alla stregua delle statuizioni civili, ma sulla base dell'imputazione operata dal creditore (*i.e.* P.A. danneggiata), quale emerge dalle risultanze del giudizio, al fine di valutare se il danno erariale azionato dalla Procura sia o meno ricompreso tra quelli coperti dal pagamento spontaneo effettuato dal debitore.

Ai sensi dell'art. 1193, c.1 c.c., il creditore – in assenza di una dichiarazione del debitore avente più debiti della stessa specie nei confronti della stessa persona, può dichiarare quale di essi considera estinto, rilasciandone quietanza. Tale norma ha, infatti, lo scopo di eliminare eventuali incertezze circa l'effetto solutorio di un atto di pagamento rispetto ad una determinata obbligazione.

Il convenuto Minei ha prodotto in giudizio la citata deliberazione n. 5 del 22.01.2024 del Consiglio di gestione del PAN (doc. 6, produzione Minei) dalla quale si desume:

- la volontà di ritenere congrua la somma complessiva della provisionale riconosciuta di €. 30.000 e di non proseguire in sede civile nei confronti dei debitori, a fronte di un pagamento spontaneo, in gran parte già avvenuto;

- la quantificazione del danno patrimoniale subito dall'Ente "*a titolo di compensi indebitamente percepiti in relazione all'assunzione della Moroni (è) pari alle differenze salariali percepite di €. 17.081,44 (…)*";
- l'imputazione del pagamento della corrispondente somma di €. 17.081,44 da parte del convenuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale costituito dalle differenze retributive percepite in relazione all'assunzione della Moroni.

Orbene, poiché, nella vicenda in esame un danno da differenze salariali per il PAN "*in relazione all'assunzione della Moroni*" può configurarsi solo con riferimento alla illegittima progressione da categoria C a categoria D3, che ha comportato un maggior indebito esborso degli emolumenti spettanti per la categoria superiore, non sembrano esserci dubbi circa l'identità del titolo risarcitorio in questione.

Peraltro, anche la sostanziale corrispondenza dell'importo differenziale, si pone come ulteriore elemento preciso e concordante rispetto al tenore letterale dell'imputazione di pagamento sopra riportata.

In conclusione, se pur è indubbio che la Procura regionale, nell'ambito della propria competenza avrebbe ben potuto individuare ulteriori e differenti profili di danno erariale o, finanche, quantificare in misura maggiore un medesimo danno, conseguente alle condotte illecite del Minei, e chiederne il ristoro in caso di comprovata sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità

amministrativa, nel caso di specie ciò non è avvenuto.

Infatti, la Procura, anche in udienza, si è limitata ad insistere sull'apparente diversità del danno erariale azionato rispetto alle ripartizioni delle statuizioni civili della sentenza penale di primo grado, senza tuttavia fornirne concreta dimostrazione in punto di *an* e di *quantum* di tale diversità e senza tenere in debita considerazione la successiva intesa tra le parti, volta a prevenire la prosecuzione del giudizio risarcitorio in sede civile, che tali statuizioni ha superato e sostituito.

3. In conclusione, ritiene il Collegio che, sulla base delle risultanze documentati in atti, il danno erariale a titolo di differenze retributive corrisposte alla Sig.ra Moroni, ancorché non spettanti in ragione delle plurime illegittimità del suo inquadramento in qualità di istruttore direttivo tecnico, cat. D3, presso il "Servizio gestione ambiente" del Parco Adda Nord, rideterminato dal Collegio in €. 12.257,15, sia già stato corrisposto dal convenuto, giusta deliberazione n. 5 del 22.01.2024 del Consiglio di gestione del PAN (doc. 6, produzione Minei), con conseguente rigetto della domanda attorea.

La particolarità e la complessità della vicenda, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

la Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la regione Lombardia

definitivamente pronunciando,

Respinge la domanda nei confronti del convenuto **Giuseppe Luigi Minei,** come in epigrafe generalizzato.

Spese compensate.

Così deciso in Milano, nelle camere di consiglio del 14 e 31 ottobre 2026.

L' ESTENSORE IL PRESIDENTE

(Cons. Barbara Pezzilli) (Pres. Vito Tenore)

f.to digitalmente *f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 03.11.2026

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente